



CITTÀ DI VICO EQUENSE

Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE / SUAP

Oggetto: Legge Regionale n° 59/2018 - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale.

AVVISO ALL'UTENZA

SI COMUNICA che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 29 dicembre 2018 n. 59, avente ad oggetto "*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*", tutte le istanze presentate all'Ufficio in intestazione, quali SCIA in materia di commercio e turismo, AUA, istanze autorizzative ecc, dovranno essere corredate, ai sensi dell'art. 2 della stessa L.R. 59/2018, "*...oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445*".

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della stessa L.R. 59/2018, "*L'Amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente*".

Infine, ai sensi dell'art. 3, comma 2, "*La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 costituisce quindi motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione*".

Il Responsabile del Servizio
Rosaria Savarese
documento originale firmato digitalmente
artt. 20, 21, 24 D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.